

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1991

Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)

ONOREVOLI SENATORI. – L'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è una filiazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), costituita nel 1960 allo scopo di erogare prestiti a condizioni di particolare favore, grazie all'utilizzo di contributi dei Paesi membri industrializzati ai Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

L'IDA, per poter svolgere la propria attività finanziaria, tenuto conto della durata dei prestiti concessi e dell'adeguamento progressivo dei costi dei progetti da finanziare, è costretta periodicamente a ricosti-

tuire le proprie risorse con i contributi dei Paesi donatori.

L'Italia è entrata a far parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il nostro Paese ha quindi partecipato a tutte le successive ricostituzioni delle risorse dell'Associazione. In particolare si sono avute sino ad ora otto ricostituzioni delle risorse, alle quali l'Italia, partendo da un contributo iniziale fissato, alla data del 1° gennaio 1960, nella misura di 18,16 milioni di dollari USA, ha regolarmente aderito. I

successivi contributi dell'Italia sono stati di 30 milioni di dollari USA alla prima ricostituzione; di 48,360 alla seconda ricostituzione; di 96,720 alla terza ricostituzione; di 181,350 alla quarta ricostituzione; di 259,900 alla quinta ricostituzione; di 462 alla sesta ricostituzione; di 387 alla settima ricostituzione e di 609,500 alla ottava ricostituzione.

Già durante il negoziato per la sesta ricostituzione destinata a coprire il triennio 1981-83 iniziò a manifestarsi un orientamento nuovo da parte degli Stati Uniti d'America, negativo nei confronti della cooperazione multilaterale e più favorevole alla cooperazione bilaterale.

Tale atteggiamento, emerso in tutti i fori negoziali internazionali, ha avuto ripercussioni sulla ricostituzione delle risorse di tutte le istituzioni finanziarie multilaterali, e quindi, ovviamente, anche l'ammontare globale della sesta, della settima e della ottava ricostituzione è stato di volta in volta contenuto a livelli inferiori sia alle aspettative della Banca, sia alla stessa volontà di partecipazione dei Paesi membri industrializzati che, proprio agli inizi degli anni '80, avevano preso coscienza della grave crisi economica che si stava abbattendo sui Paesi del terzo mondo e, in particolare, sui più poveri tra essi.

L'IDA, come è stato detto, costituisce lo sportello agevolato che, nel contesto dell'attività di finanziamento allo sviluppo svolta dalla Banca Mondiale, opera a favore di quei Paesi poverissimi, che non possono prescindere per il decollo del proprio sviluppo da un apporto sostanziale di risorse altamente agevolate.

Di conseguenza venne decisa, a latere della sesta come della settima ricostituzione delle risorse dell'IDA, la creazione di fondi accessori, alimentati con i contributi volontari dei Paesi membri che vi aderissero.

L'Italia ha partecipato a tali fondi: in particolare al fondo speciale per il 1984 creato nell'ambito della sesta ricostituzione, con lire 125.728.430.000 (legge 18 luglio 1984, n. 369), ed alla *Special Facility* per il Sub-Sahara, creata nell'ambito della

settima ricostituzione con lire 300.000.000.000 (legge 26 aprile 1986, n. 153). In occasione invece della ottava ricostituzione, la volontà di molti Paesi di dotare l'IDA di ulteriori risorse si è concretizzata con la concessione di contributi volontari addizionali.

L'Italia ha contribuito con lire 126.315.375.000 nel triennio 1988-90.

Anche nel caso della nona ricostituzione i negoziati si sono rivelati lunghi e complessi, per il perdurare dell'atteggiamento restrittivo degli USA circa sia l'entità della ricostituzione che i termini operativi della stessa.

Alla fine l'accordo è stato trovato su un volume di ricostituzione pari a 11,672 miliardi di diritti speciali di prelievo (*special drawing rights* - SDR). Il contributo degli USA sarà di 3.180 milioni di dollari, pari al 21,61 per cento, rispetto al 25 per cento della ottava ricostituzione.

Alcuni Paesi industrializzati (Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Olanda, Spagna) hanno concesso contributi addizionali, necessari a dotare l'IDA di maggiori risorse, volte a coprire il *gap* creato dagli USA.

L'Italia mantiene la propria percentuale di contribuzione al 5,30 per cento, per un contributo di 619 milioni di SDR. A tale cifra ha aggiunto un contributo supplementare di 6 milioni di SDR, per cui l'impegno globale del nostro Paese è fissato in 625 milioni di SDR.

Il controvalore in lire, al tasso di cambio di 1.760,5791 (media dei cambi giornalieri nel periodo 1° maggio-31 ottobre 1989), è pari a 1.100.362.000.000 da erogare in tre rate negli anni 1991, 1992 e 1993, di cui la prima pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.

Ogni rata verrà erogata per il 16,67 per cento in contanti e per il resto in *promissory notes*.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che agli articoli 1 e 2 fissa l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione e all'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario.

RELAZIONE TECNICA

Il contributo italiano alla nona ricostituzione dell'IDA ammonta a lire 1.100.362.000.000, controvalore di 625 milioni di SDR al tasso di cambio di lire 1.760,5791 per 1 SDR, media dei tassi di cambio del periodo 1° maggio-31 ottobre 1989.

L'erogazione verrà effettuata in tre rate annuali dal 1991 al 1993 ed ogni rata verrà pagata per il 16,67 per cento in contanti e per la restante parte in *promissory notes*.

I versamenti saranno quindi così suddivisi:

1991: lire 61.143.000.000 in contanti e lire 305.645.000.000 in *promissory notes*;

1992: lire 61.143.000.000 in contanti e lire 305.644.000.000 in *promissory notes*;

1993: lire 61.143.000.000 in contanti e lire 305.644.000.000 in *promissory notes*.

Le somme relative ai pagamenti contanti, dopo l'approvazione del provvedimento, saranno assegnate al capitolo 8011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mentre gli importi da erogare in *promissory notes* saranno assegnati al capitolo 8325 sempre dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal 1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.

3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire 61.143.000.000, verrà erogata in contanti, mentre la restante parte, pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire 305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verrà pagata mediante *promissory notes*.

Art. 2.

1. Le somme necessarie al pagamento delle quote da erogare in contanti sono iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

2. Le somme relative agli importi da erogare in *promissory notes* sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 366.788.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 366.787.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.